

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA (A.S.D.) SAN POLO VOLLEY PER L'EFFETTUAZIONE DI ATTIVITA' DI "KICK BOXING" A FAVORE DI PAZIENTI DELLA RTI/P-M DI SAN POLO DI TORRILE

TRA

l'Azienda USL di Parma, d'innanzi semplicement Quartiere 2/a C.F. 01874230343, nella persona de la	del Direttore del Distretto di Parma, Dr.ssa, C.F, domiciliato ai fini de Strada del Quartiere 2/A, che agisce in nome	a el
E		
II/la Sig./ra, nato/a a in qualità di legale Dilettantistica (A.S.D.) San Polo Volley, d'innanzi s Polo di Torrile (PR) in Strada I Maggio n. 32, di segu	rappresentante dell'Associazione Sportiva semplicemente "Associazione", con sede a Sar	a

ART. 1

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

L' Associazione si impegna a svolgere un'attività di "kick boxing" rivolto a pazienti della RTI/P-M di San Polo di Torrile (Residenza), secondo il progetto dettagliato presentato per l'anno 2019, con l'obiettivo di sperimentare l'importanza delle regole nei giochi di combattimento e sviluppare le relazioni interpersonali e l'aggregazione di gruppo. L'attività si svolgerà di norma presso la palestra adiacente la Residenza.

ART, 2

L' Associazione si impegna a condurre l'attività, tramite propri operatori, nel corso di un anno per un monte ore complessivo pari a 80. L'articolazione dell'attività sarà concordata con i referenti per le attività riabilitative del Centro Adolescenza e Giovane Età.

ART. 3

L'AUSL riconosce all'Associazione la somma onnicomprensiva di euro 1.600,00 onnicomprensivi; tale importo verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura vistata dal Direttore della UOC NPIA.

Ogni adempimento ed obbligo di natura previdenziale, assistenziale, antinfortunistica, fiscale e quant'altro, nulla escluso, è a carico dell'Associazione.

L'AUSL è esente da ogni responsabilità in merito.

ART. 4

La presente convenzione ha effetto dalla data di sottoscrizione del presente contratto al 31 dicembre 2019.

ART.5

Nel caso di inadempienze tali da compromettere la funzionalità degli interventi o di non ottemperanza da parte dell'Associazione degli impegni assunti, l'AUSL di Parma ha la facoltà di recedere dalla presente convenzione con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Resta salva ogni azione relativa al ristoro del danno subito.

ART. 6

L'Associazione garantisce che i propri dipendenti/volontari/collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano all'osservanza di quanto disposto dal DPR n. 62 del 16.04.2013 "Regolamento recante codice di comportamenti dei dipendenti pubblici", e dal Codice di Comportamento dell'AUSL e AOU di Parma adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 348 del 29.05.2018 (reso disponibile sul sito web dell'Azienda USL alla sezione Trasparenza 2018, e consegnato in copia all'Associazione per facilità di consultazione), e al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal predetto Codice per quanto compatibili.

ART. 7

1. L'Associazione è obbligata:

- a pena la nullità assoluta del presente contratto, all'assolvimento di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche;
- a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui alla norma su citata entro sette giorni dalla loro accensione, o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Tale adempimento non è necessario ove l'associazione abbia provveduto all'invio della

comunicazione di cui al punto 4 della Determinazione AVCP 22 dicembre 2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione del contratto;

- ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010;
- ad inviare all'Azienda USL di Parma copia dei contratti al punto che precede;
- a dare immediata comunicazione all'Azienda USL ed alla Prefettura-UTG di Parma della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
- 2. Ai fini di quanto indicato al superiore comma, il CIG attribuito al presente contratto è il n. Z7326ABF40 e deve essere riportato su tutti i conseguenti documenti contabili.

ART.8

Le Parti si impegnano a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., Regolamento Europeo 2016/79) e ulteriori provvedimenti in materia. Lo svolgimento dell'attività oggetto del protocollo d'intesa comporta che l'Associazione sia nominato quale Responsabile Esterno del trattamento dei dati.

La designazione è indicata nel pertinente contratto ed acquista piena efficacia con la sottoscrizione d'esso.

ART. 9

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso a norma dell'art. 5, comma 2, D.P.R. n. 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto.

Parma,	
Il Legale Rappresentante	Il Direttore
A.S.D. San Polo Volley	Distretto di Parma